

OGGETTO: “3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l.” (P. IVA 01017801000). Presidio sanitario sito in Roma, via Monti di Primavalle n.133/145. Autorizzazione all’esercizio per ampliamento funzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/03/2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l’approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l’altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 che modifica e integra DCA n. U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l’atto 2, commi da 73 a 80;
- la D.G.R. 837 del 11/12/2017 recante *“Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche sociali”*.

VISTI:

- il DCA n. U00417 del 6/12/2012 recante *“provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l.”, gestito dalla 3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l. (P. IVA 01017801000), con sede in Via Monti di Primavalle n.133/145 - 00167 Roma”*;
- il DCA n. U00492 del 21/10/2015 recante *“Presidio sanitario denominato “3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l.”, gestito dalla società “3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l.” (P. IVA 01017801000), con sede legale ed operativa in Via Monti di Primavalle n.133/145 - 00167 Roma. Ampliamento funzionale di branche mediche e variazione del Direttore Sanitario. Modifiche e integrazioni al DCA n. U00417 del 6.12.2012.”*;

VISTA l’istanza di ampliamento funzionale senza variazioni strutturali, assunta al protocollo regionale con il n. 548962 del 30/10/2017, e la relativa integrazione, assunta al protocollo regionale con il n. 580202 del 16/11/2017, con le quali la società “3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l.” ha chiesto alla Regione Lazio l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento funzionale di branche mediche del presidio sanitario sito in Via Monti di Primavalle n.133/145 - 00167 Roma, dichiarando nel contempo il mantenimento di ogni altro elemento autorizzativo e di accreditamento relativo alla struttura;

PRESO ATTO che la documentazione prodotta risulta rispondente a quella prevista dalla L.R. n. 4/2003 e dal R.R. n. 2/2007, e che pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria alla struttura sopra citata per l’ampliamento funzionale di branche mediche del presidio denominato “3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l.” sito in

Via Monti di Primavalle n.133/145 - 00167 Roma, nonché alla variazione del Direttore Sanitario;

VISTE:

- la nota Prot. n. 616303 del 04/12/2017 con la quale è stato chiesto alla ASL ROMA 1 di effettuare presso i locali di Via Monti di Primavalle n.133/145 - 00167 Roma, le verifiche del possesso dei requisiti minimi per l'esercizio in ampliamento delle branche mediche autorizzate;
- la nota Prot. n. 139862 del 13/03/2018 con la quale il Direttore Generale dell'ASL ROMA 1 ha espresso il parere favorevole all'ampliamento funzionale senza variazioni strutturali per le branche mediche di Dermatologia, Reumatologia e Angiologia;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato di dover autorizzare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e degli artt. 10 del R.R. n. 2/2007, l'ampliamento funzionale senza variazioni strutturali del presidio sanitario sito in Roma, via Monti di Primavalle n.133/145, gestito dalla società "3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l." (P. IVA 01017801000), per la seguente attività:

- DERMATOLOGIA
- REUMATOLOGIA
- ANGIOLOGIA

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e degli artt. 10 del R.R. n. 2/2007, l'ampliamento funzionale senza variazioni strutturali del presidio sanitario sito in Roma, via Monti di Primavalle n.133/145, gestito dalla società "3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l." (P. IVA 01017801000), per la seguente attività:
 - o DERMATOLOGIA
 - o REUMATOLOGIA
 - o ANGIOLOGIA

Per gli effetti della predetta modifica, il presidio sanitario gestito dalla società "3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l." (P. IVA 01017801000), con sede legale ed operativa in Via Monti di Primavalle n.133/145 - 00167 Roma, risulta essere autorizzato e accreditato istituzionalmente per le seguenti attività:

Attività autorizzate

- Presidio Ambulatoriale di I livello di Rieducazione e Riabilitazione Funzionale;
- Ambulatorio specialistico per le seguenti branche mediche
 - o ORTOPEDIA
 - o DERMATOLOGIA
 - o REUMATOLOGIA
 - o ANGIOLOGIA

Attività accreditate

- Presidio Ambulatoriale di I livello di Rieducazione e Riabilitazione Funzionale;

Il Legale Rappresentante della società "3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l." (P. IVA 01017801000), con sede legale in Via Monti di Primavalle n.133/145 - 00167 Roma, è il sig. Ciolli Vanja, nato a Roma il 20/11/1975.

Il Direttore Sanitario del presidio denominato "3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l." sito in Via Monti di Primavalle n.133/145 - 00167 Roma, è il Dott. Tripodi Paolo, nato a Pellaro (Reggio Calabria) il 02/10/1939.

Rimane confermato, per il resto, quanto disposto dai DCA n. U00417/2012 e n. U00492/2015.

Il presente provvedimento sarà notificato via PEC al Legale Rappresentante della società, e comunicato all'ASL ROMA 1 ed al Municipio 14 di Roma Capitale.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Nicola Zingaretti

20 APR. 2018